

INFORMAZIONI GENERALI

Cos'è la residenza anagrafica?

la residenza anagrafica è definita dall'art.43 del c.c.: *“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”* (Vedi anche l'art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè **il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale** (circ. Ministero dell'Interno n.21/2001).

La giurisprudenza ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali ; ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Ne consegue che:

- 1.le persone hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
- 2.l'ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954 e successive modifiche ed integrazioni).

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio dispone la verifica del requisito della dimora abituale e la sussistenza del titolo di abitazione . Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.

Nel caso in cui dovessero emergere dichiarazioni discordanti e/o mendaci le stesse saranno inviate alle autorità competente della pubblica sicurezza per gli adempimenti di competenza

LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI

L'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014 prevede che **chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione**

all'immobile medesimo, **prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.**

Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitudine della dimora nell'abitazione ma anche - e anzi, forse, prima - **dalla regolarità del titolo di occupazione**, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.

TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE

Il titolo di occupazione dell'alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, **presentando copia del titolo che ne consente l'occupazione, in caso di contratto di affitto/comodato è sufficiente l'indicazione del numero di registrazione all'agenzia dell'entrate, in caso di proprietà è sufficiente l'indicazione delle particelle catastali**

Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario o di chi ne detiene il titolo di occupazione

Nel caso di contratti di lavoro che prevedono per la natura stessa del contratto la convivenza nell'abitazione/luogo di lavoro il contratto stesso può essere considerato idoneo titolo di occupazione dell'immobile

Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa ?

Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

Quali controlli vengono fatti ?

Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l'esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere art. 10 bis della L. n.241/1990); l'Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall'istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del "silenzio-assenso".

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta ?

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e sarà come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Stati di famiglia separati

In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).

Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.